

## TITOLO I

### Elementi Costitutivi

#### ART. 1 Natura

- 1) I Comuni dell'area del comprensorio di Gallarate: Albizzate, Besnate, Cairate, Cassano Magnano, Jerago con Orago, Gallarate, Lonate Pozzolo, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, si costituiscono in Consorzio, ai sensi dell'art. 25 della Legge 8.6.90, n. 142, per la gestione del Sistema bibliotecario denominato "Antonio Panizzi".

#### ART. 2 Durata - Sede

- 1) La durata del Consorzio, le nuove adesioni e le modalità di recesso sono previste dagli artt. 3, 4, 5 della Convenzione.
- 2) Il Consorzio ha sede legale presso la Biblioteca civica "Luigi Majno", Piazza San Lorenzo 5 in Gallarate.
- 3) L'assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

#### ART. 3 Finalità

- 1) Il Consorzio ha finalità di:
  - a) coordinare l'attività delle biblioteche istituite dai Comuni consorziati e delle iniziative di pubblica lettura dei Comuni aderenti al Consorzio anche sprovvisti di biblioteca, ai sensi della normativa regionale vigente, sviluppando e gestendo il sistema bibliotecario;
  - b) dare attuazione agli obiettivi di cui alla normativa regionale in materia di biblioteche ed ai programmi regionali attuativi;
  - c) realizzare la gestione integrata delle biblioteche civiche, delle strutture di pubblica lettura minori, stabili e mobili, degli altri servizi culturali e di documentazione locale, attraverso l'organizzazione di servizi comuni con l'adozione dei più avanzati criteri biblioteconomici e con l'uso di strumenti informatici in grado di perseguire un'efficace ed un'efficiente utilizzazione delle risorse;
  - d) favorire l'attività di promozione della lettura attraverso la libera espressione delle diverse realtà culturali presenti nell'ambito del territorio del consorzio;
  - e) concorrere alla valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio del consorzio, in collaborazione con i musei e le organizzazioni museali;

- f) promuovere forme di coordinamento con gli altri servizi culturali esistenti sul territorio, per offrire alla comunità maggiori possibilità di informazione di scambio e di confronto culturale;
  - g) curare i necessari rapporti con gli organismi provinciali e regionali e le strutture degli altri Sistemi bibliotecari competenti.
- 2) Per la realizzazione delle finalità indicate, il consorzio ricerca la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità locali, delle organizzazioni sociali e culturali, degli enti interessati promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i programmi e le attività del consorzio.

#### ART. 4 Servizi

- 1) Le finalità funzionali del Consorzio saranno realizzate dai servizi organizzati nei centri operativi del Consorzio con il criterio di cui al precedente art. 3, lett. c.
- 2) Il Consorzio, sulla base del programma pluriennale, realizza ed eroga i seguenti servizi che, qualora attivati, sono garantiti alla generalità dei Comuni aderenti:
  - a) coordinamento dei programmi pluriennali ed annuali delle biblioteche, documentario ed audiovisivo delle biblioteche del sistema sulla base delle proposte e delle autonome scelte di ciascuna;
  - b) coordinamento dei programmi pluriennali delle biblioteche del sistema e dei servizi di pubblica lettura;
  - c) catalogazione centralizzata del materiale bibliografico e documentario di nuovo accesso e piano di catalogazione o ricatalogazione del materiale già acquisito ed esistente presso le biblioteche del sistema;
  - d) realizzazione di cataloghi collettivi delle biblioteche del sistema;
  - e) acquisizione e gestione di attrezzature e di un fondo bibliografico e audiovisivo di rotazione a disposizione del sistema bibliotecario;
  - f) organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario;
  - g) consulenza biblioteconomica e informazione bibliografica;
  - h) rilevazione periodica dei dati relativi alle strutture, alle prestazioni e all'utenza, atti a misurare e a valutare i servizi culturali offerti nel territorio del Consorzio;
  - i) censimento delle strutture e dei beni culturali esistenti nella zona servita costituendo un apposito fondo di dotazione ad esso relativo, sia librario che fotografico audiovisivo e sonoro;

- l) stesura di programmi pluriennali di incremento librario, di materiale documentario, audiovisivi sonori e musicali che tengano conto delle specializzazioni delle diverse biblioteche;
- m) promozione del rispetto da parte delle biblioteche aderenti agli standard dei servizi: finanziamento e acquisti, orario di apertura, personale, edilizia, indicati dalla Regione nella normativa in materia di biblioteche e negli atti di programmazione attuativa e di indirizzo tenendo conto della classificazione tipologica delle biblioteche medesime (biblioteca Centro Sistema; biblioteca di base; biblioteca speciale; punto di prestito) e della eventuale specializzazione di ciascuna biblioteca in relazione alle caratteristiche socio economiche del Comune;
- n) raccolta dell'informazione relativa alle iniziative culturali, teatrali, musicali e cinematografiche del territorio;
- o) raccolta dell'informazione relativa alle iniziative rivolte alla diffusione della lettura e dei progetti speciali diretti a realizzare mostre di educazione permanente, pubblicazioni, sistemi informativi e ricerche attinenti i caratteri peculiari del territorio;
- p) ordinamento, inventariazione e valorizzazione degli archivi storici dei comuni consorziati e degli archivi storici ad essi affidati. Il Sistema Bibliotecario Consortile può istituire presso una delle Biblioteche un Archivio Storico ai sensi e agli effetti dell'art. 20, L.R. 81/85 per consegna da parte dei Comuni, dei loro Consorzi e in genere dagli Enti a ciò obbligati, dei documenti posseduti, una volta che siano scaduti i termini di conservazione presso di essi a norma delle disposizioni vigenti. Ciascuna Biblioteca del Sistema Bibliotecario cura anche il recupero di materiale bibliografico e di altro materiale inerente all'Archivio Storico. Copia della pubblicazioni curate dai Sistemi Bibliotecari, loro Consorzi, e il relativo elenco saranno depositati presso le biblioteche succursali e presso le biblioteche aderenti.
- q) collaborare con le biblioteche specializzate e con gli istituti di cultura, e con le biblioteche degli istituti scolastici, stipulando apposite convenzioni allo scopo di permettere la conoscenza del patrimonio posseduto, di favorire la formazione di un unico catalogo e di permetterne la fruizione tramite la libera consultazione ed il prestito interbibliotecario.

Sulla base degli indirizzi programmatici dell'Assemblea, mediante appositi contratti di servizio con assunzione dei relativi oneri finanziari da parte dei Comuni richiedenti, il Sistema può assicurare anche:

- a) la fornitura di ogni altro servizio di gestione, supporto e consulenza relativo alle attività culturali che venisse richiesto dagli Enti aderenti;

- b) la gestione diretta di parte dei servizi bibliotecari locali o delle biblioteche nel loro insieme.

I servizi di cui al presente articolo possono essere forniti, mediante convenzione, ad altri enti pubblici e istituzioni culturali d'interesse locale operanti nel territorio del consorzio.

La gestione e l'accessibilità ai servizi consortili organizzati nei centri operativi verranno disciplinati da appositi regolamenti.

I regolamenti dovranno essere consultabili presso le biblioteche dei singoli comuni.

I bibliotecari responsabili (Direttore/Assistente di Biblioteca) delle biblioteche dei Comuni facenti parte del Consorzio costituiscono la "Commissione Tecnica consultiva" che ha compiti di proposta e di consulenza tecnica agli organi del Consorzio ed è coordinata dal Direttore del Consorzio che ne promuove la convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

## TITOLO II

### Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione

#### ART. 5 Gli organi

- 1) Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio di amministrazione.

E' altresì organo consultivo la Commissione Tecnica.

#### ART. 6 L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti associati, che partecipano con un numero di quote nella misura di una ogni cento abitanti risultanti al 31/12 dell'anno precedente, con approssimazione all'unità superiore per ogni frazione superiore a cinquanta ed all'unità inferiore nel caso contrario. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
- 3) L'Assemblea è composta dal Sindaco o da un suo delegato, di ciascun comune aderente al Consorzio.
- 4) La delega dovrà essere formulata secondo il procedimento stabilito dagli statuti e/o regolamenti degli enti di appartenenza. In ogni caso il Sindaco delegante dovrà assicurare la tempestiva conoscenza della delega, dando ne espressa comunicazione al Segretario Generale del Consorzio, in modo che si

possa verificare il titolo di legittimazione e la corretta composizione dell'assemblea consortile cui partecipi il delegato. La delega si intende decaduta di diritto e senza alcuna prorogatio qualora il Sindaco delegante risulti cessato e/o sostituito nella carica comunale.

- 5) Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

#### ART. 7

##### Funzionamento dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea é convocata e presieduta dal presidente del Consorzio che ne formula l'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
- 3) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, il devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore prima nei casi di convocazione urgente.
- 4) Contestualmente al recapito della convocazione delle essere data notizia della riunione, con avviso pubblicarsi almeno all'Albo pretorio del Comune di Gallarate. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
- 5) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
- 6) L'Assemblea é validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione di cui al precedente art. 6. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti componenti nella consistenza sopra indicata, l'adunanza sarà dichiarata deserta ed avrà luogo in altro giorno in seconda convocazione. In questo caso l'adunanza sarà valida quando sia intervenuto l'almeno 1/3 dei componenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea potrà già indicare la data e l'ora della seconda convocazione.
- 7) Il Presidente dovrà riunire l'assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri assegnati, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

**ART. 8**  
**Competenza dell'Assemblea**

- 1) L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari nonché agli indirizzi programmatici approvati dalla Provincia e dalla Regione in materia di biblioteche.
- 2) In particolare compete all'Assemblea:
  - a) la nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e dell'intero Consiglio di Amministrazione nei termini di cui al successivo art. 13;
  - b) la determinazione delle indennità a favore dei vari componenti degli organi del Consorzio;
  - c) l'approvazione degli indirizzi, del programma, dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e dei conti consuntivi;
  - d) la deliberazione dei contratti di mutuo;
  - e) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - f) l'approvazione degli atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
  - g) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - h) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
  - i) la quota annua pro-capite per abitante che determina il contributo di ciascun Comune e proporre eventuali quote suppletive;
  - l) l'espressione di pareri in ordine all'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché la formulazione di proposte ai Comuni associati di modifiche allo Statuto;
  - m) la nomina dei revisori del conto.
- 3) Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 25 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, atti fondamentali.

ART. 9  
Deliberazioni dell'Assemblea

- 1) Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti con riferimento alla quote da essi rappresentate.
- 2) Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazione con riferimenti personali, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità oggettive di una persona.

ART.10  
Il Presidente

- 1) Il Presidente del Consorzio é eletto dall'assemblea consortile, nel suo seno, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nello Statuto.
- 2) Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'assemblea più anziano di età.

ART. 11  
Attribuzioni del Presidente del Consorzio

- 1) Il Presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) rappresenta e convoca l'assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
  - b) controlla l'attività complessiva dell'ente;
  - c) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

ART. 12  
Il Consiglio di amministrazione

- 1) Il consiglio d'amministrazione del Consorzio é l'organo di indirizzo dell'attività sociale e di amministrazione dell'ente ed è eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
- 2) I componenti del consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
- 3) Il Consiglio di amministrazione é eletto per un quadriennio e si compone di n. 2 consiglieri, più il Presidente.

- 4) I componenti del consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

#### ART. 13

##### Elezione del Consiglio di Amministrazione

- 1) L'elezione del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei membri assegnati all'Assemblea consortile, sulla base di una proposta, sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei membri dell'Assemblea, contenente oltre al nominativo del candidato alla carica di Presidente, due nominativi dei candidati alla carica di Consigliere.
- 2) La proposta contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno 5 giorni prima della seduta dell'Assemblea nei giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del consorzio.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di cui al precedente art. 6, comma 1.
- 4) La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei membri dell'Assemblea e può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Deve contenere la proposta di un nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, punto 3, che precede.

#### ART. 14

##### Competenze del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Consiglio di amministrazione ha competenza propositiva dei seguenti atti fondamentali per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:
  - a) programma annuale;
  - b) bilancio pluriennale di previsione;
  - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
  - d) conto consuntivo;
  - e) la quota annua pro-capite che determina il contributo di ciascun Comune associato.
- 2) Al Consiglio di amministrazione compete l'adozione dei seguenti atti:
  - a) approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale;



- b) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
  - c) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
  - d) regolamenti interni e per la gestione dei servizi.
- 3) Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

#### ART. 15

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

- 1) L'attività del consiglio di amministrazione è collegiale.
- 2) Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno due membri.
- 3) Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese.

#### ART.16

##### Presidente del Consiglio di amministrazione

- 1) Il Presidente del Consiglio di amministrazione è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di amministrazione, coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.
- 2) Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti. Partecipa alle adunanze dell'Assemblea.
- 3) In particolare, il Presidente:
  - a) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
  - b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;
  - c) sovrintende e coordina l'attività del consiglio stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
  - d) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

- e) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio;
- f) convoca e presiede, secondo le norme regolamentali, la commissione di disciplina.

### TITOLO III

#### Organi gestionali, strutture ed uffici

##### ART. 17

##### Criteri generali

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
- 2) L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il segretario è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

##### ART. 18

##### Personale

- 1) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio si avvale del personale degli uffici e degli enti associati previo consenso delle amministrazioni interessate, nonché di altro personale, secondo la normativa vigente. L'eventuale assunzione di personale avverrà in base ai criteri e alle modalità fissate dal "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

##### ART. 19

##### Il Segretario

- 1) Il segretario del Consorzio è il Segretario Generale del Comune di Gallarate. Esso svolge le funzioni previste dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902. In caso di assenza od impedimenti di quest'ultimo, le funzioni del segretario del Consorzio sono affidate ad un Dirigente degli enti che fanno parte del Consorzio, in possesso del titolo di studio per la nomina a segretario comunale, scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

##### Art. 20

##### La Commissione Tecnica Consultiva

- 1) La Commissione Tecnica, strumento consultivo del Consorzio ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, è formata dal personale qualificato delle biblioteche

aderenti al Sistema (Direttori Bibliotecari, Assistenti di Biblioteca). La Commissione è coordinata e convocata dal Direttore della Biblioteca Centro Sistema. Spetta alla Commissione Tecnica svolgere tutti i compiti connessi con il funzionamento tecnico del Sistema Bibliotecario Consortile, e in particolare:

- a) esercita le funzioni scientifiche, tecniche organizzative inerenti alle attività del Sistema nelle singole biblioteche;
- b) assicura l'osservanza delle procedure di migliore impiego tecnico e biblioteconomico;
- c) sovrintende alla consistenza e conservazione delle raccolte;
- d) elabora insieme con il Consiglio di Amministrazione il programma triennale di incremento dei materiali;
- e) provvede all'aggiornamento professionale degli operatori, favorendo la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento della Regione Lombardia e all'attività dell'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.);
- f) elabora annualmente una relazione tecnico - statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole Biblioteche insieme con le proposte di riforma delle procedure o di sviluppo dei Servizi ritenute necessarie per rendere al Sistema servizi migliori al più basso costo possibile;
- g) svolge tutti gli altri incarichi inerenti all'attività culturale del Sistema che le siano affidati dal Consiglio di amministrazione.

#### TITOLO IV

##### Gestione, finanza e contabilità

#### ART. 21

##### Criteri informativi della gestione

- 1) Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 2) Il Consorzio provvede a reperire le proprie entrate con i seguenti mezzi:
  - a) contributi annui degli Enti locali associati in relazione alla quota annua pro-capite per abitante deliberata dall'Assemblea;
  - b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale di Varese;
  - c) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi.

- 3) Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità di Comuni e Province previste dalla Legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22  
Patrimonio

- 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio, dettagliatamente inventariato, costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti locali, all'atto della istituzione e successivamente incrementato mediante acquisti o trasferimenti successivi degli Enti consorziati.

ART. 23  
Programmazione

- 1) Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel programma annuale, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
- 2) Gli schemi di bilancio annuale e pluriennale sono predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
- 3) L'Assemblea approva il programma annuale entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

ART. 24  
Finanza, Contabilità e Contratti

- 1) Ai sensi dell'art. 25, comma 7 bis, della L. 142/90, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale le norme previste per gli Enti Locali.
- 2) Anche per le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, si fa riferimento alle disposizioni per gli Enti Locali.

ART. 25  
Servizio di tesoreria

- 1) Il servizio di tesoreria viene affidato al Tesoriere del Comune di Gallarate.

TITOLO V  
Vigilanza e controllo

ART. 26  
Rimozione e sospensione

- 1) Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 27  
Decadenza

- 1) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, comporta la decadenza dei suoi componenti.
- 2) La decadenza é dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

ART. 28  
Raccordo con gli enti

- 1) Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
- 2) Il Presidente del Consorzio ha il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

ART. 29  
Collegio dei Revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti é eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla legge 8.6.90, n. 142. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento. La loro attività é disciplinata dalla legge.
- 2) Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e consultare il segretario, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.
- 3) I Revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI  
Trasparenza, accesso, partecipazione

ART. 30  
Trasparenza

- 1) Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici ed estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
- 2) Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza altri mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibili.

ART. 31  
Albo delle pubblicazioni

- 1) Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge o lo Statuto prevedano la pubblicazione, vengono affissi all'albo pretorio del Comune sede del Consorzio.

ART. 32  
Accesso e partecipazione

- 1) I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto dall'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 2) L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

ART. 33  
Partecipazione utenti

- 1) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
- 2) A tal fine il Consorzio è impegnato a:
  - a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
  - b) promuovere assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
  - c) curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite gratuite, concorsi di idee e predisposizione di

sussidi didattici; predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

TITOLO VII  
Norme finali e transitorie

ART. 34  
Funzione normativa

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
- 2) La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

ART. 35  
Disposizione finale

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, del R.D. 2578/1925, del D.P.R. n. 902/1986 e della Legge 27.10.1995, n. 437, in quanto compatibili.

ART. 36  
Successione e disciplina transitoria

- 1) La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra al Consorzio preesistente a titolo universale, nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà ecc.), con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.